

Codice A1818B

D.D. 12 marzo 2019, n. 742

**Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 13.03.2019. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15**

(omissis)

**LA DIRIGENTE**

(omissis)

**DETERMINA**

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno **13 marzo 2019**, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

**RENDE NOTO**

L'art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:

*“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:*

*a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;*

*b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*

*c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”*

L'art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

*“1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.*

*2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.*

*3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”*

Il funzionario

Dott.ssa Cristina RICALDONE

La Dirigente del Settore  
Protezione civile e Sistema antincendi boschivi  
Ing. Sandra BELTRAMO